



Berna, 17 maggio 2017

Destinatari:

i Governi cantonali

**Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) –  
Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto):  
indizione della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla prevista modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

In conformità con l'articolo 7 capoverso 3 lettera a della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061), che prevede un prolungamento di tre settimane del termine minimo di tre mesi, se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, la procedura di consultazione durerà fino all'**11 settembre 2017**.

Il 2 febbraio 2016 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha sancito che l'applicazione del metodo misto nel caso delle persone che riducono il proprio grado d'occupazione per adempiere obblighi familiari viola il divieto di discriminazione (sentenza n. 7186/09). Il 29 aprile 2016 la Confederazione ha chiesto il rinvio della causa alla Grande Camera, contestando la competenza della Corte EDU di deliberare sulla questione a nome della Svizzera. In risposta all'atto della Svizzera, il 4 luglio 2016 il collegio di filtraggio della Grande Camera ha deciso di non entrare in materia, cosicché la sentenza della Corte EDU è passata in giudicato. Ne consegue che la soppressione o la riduzione di una rendita d'invalidità in seguito a revisione è contraria alla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), se cambiamento della situazione da lavoratore a tempo pieno a lavoratore a tempo parziale con mansioni consuete è dovuto esclusivamente a motivi familiari (nascita di un figlio e conseguente riduzione del grado d'occupazione). In questi casi, pertanto, il metodo misto non potrà più essere applicato nella sua forma attuale. La presente modifica dell'OAI (RS 831.201) propone dunque un nuovo modello di calcolo del metodo misto: se l'attuale modello tiene conto in modo eccessivo del tempo parziale nell'ambito dell'attività lucrativa (una volta per determinare l'importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta per la ponderazione in funzione del grado d'occupazione), il modello proposto



tiene conto sostanzialmente in egual misura del grado d'invalidità nell'attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo, il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d'invalidità rispetto a oggi.

I Cantoni sono invitati ad esprimersi in merito alle spiegazioni e alle eventuali questioni formulate nel rapporto esplicativo.

I documenti per la consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

*sekretariat.iv@bsv.admin.ch*

In vista di eventuali richieste di chiarimenti vi preghiamo di indicarci le coordinate delle vostre persone di contatto.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alla signora Alev Mor-Ikisivri (tel. 058 462 41 91) o al signor Ralf Kocher (tel. 058 462 91 60), Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Distinti saluti

Alain Berset  
Consigliere federale